

PROVINCIA DI FIRENZE

DIREZIONE FORMAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITÀ FORMATIVA RICONOSCIUTA

corsi non finanziati – art. 17 comma 1 (b) L.R. 32/2002 e s.m.i.

Premessa

La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della LR 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.;
- del Regolamento di Esecuzione della LR 32/2002 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R del 8 agosto 2003, e s.m.i.;
- della DCR 93/2006 “Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art.31 LR 32/2002”;
- del documento nazionale sulla Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 02/03/2000
- dell'accordo Conferenza Stato/Regioni del 15/01/2004 per le competenze di base;
- della DGR 968/2007 “Revisione del sistema regionale di accreditamento: approvazione direttiva per l'accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione” e s.m.i.;
- della DGR 559/2008 “Indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi - Revoca della DGR 1388/2004”;
- della DGR 1036/2006 “Linee guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale”;
- della DGR 794/2006 “Disposizioni Attuative degli accordi tra Stato e Regioni/Province Autonome attuative dei D.Lgs. n.195/2003 e n.235/2003 per l'attuazione e la realizzazione dei percorsi di formazione per Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione, Addetti Servizi Prevenzione e Protezione lavoratori e preposti addetti all'uso

di attrezzature di lavoro in quota”;

- della DGR 903/05, come integrata con DGR 1017/2005, approva il Disciplinare per la gestione del repertorio dei profili professionali e delle qualifiche della formazione professionale nella prospettiva del sistema regionale delle competenze;
- della DGR 569/2006 e s.m.i. che approva le norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002;
- della DGR 347 del 19 aprile 2004, avente per oggetto “Sistema regionale delle competenze – Approvazione indirizzi”;
- della DGR 344 del 15 maggio 2006 avente per oggetto “Sistema regionale delle competenze - Indirizzi regionali relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze realizzati nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale”;
- della D.G.R. n. 532 del 22 Giugno 2009, che approva il “Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002” che sostituisce le precedenti disposizioni in materia di gestione del “Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualifiche della formazione professionale contenute nella DGR 903\2005 e sue modifiche ed integrazioni. In fase transitoria, sono mantenuti attivi i profili professionali presenti nel “Repertorio regionale dei profili professionali” di cui alla D.D 4768\2005 e successive modifiche, che non trovano riferimento negli standard professionali descrittivi delle figure professionali contenute nel nuovo “Repertorio regionale delle figure professionali”;
- del decreto Dirigenziale 21 luglio 2009, n. 3519 Approvazione dei costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al Regolamento 8 agosto 2003 n. 47\R s.m.i
- del decreto Dirigenziale 23 luglio 2009, n. 3610 Approvazione di un primo elenco di Figure Professionali organizzate per settori di attività economica e relative schede descrittive relative al "Repertorio regionale delle Figure Professionali" ed elenco dei profili professionali non più attivabili”

Art. 1 - Finalità generali

Il presente avviso definisce le modalità per la presentazione di domanda di “riconoscimento” di corsi di formazione professionale, da realizzare nel territorio della Provincia di Firenze (ad esclusione del Circondario Empolese Valdelsa), ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b), della LR. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive integrazioni.

Art. 2 - Durata e scadenze

Il presente avviso ha validità sino al **31 dicembre 2012**. Esso è soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, qualora si dimostrino necessari per la migliore attuazione dello stesso e/o per rispondere a nuovi obiettivi e finalità.

Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento allo svolgimento di corsi di formazione professionale sono le seguenti:

il 09/12/2009 ore 13.00 ora server della Provincia per la compilazione degli Allegati A, B e C e per la generazione della domanda on line e il 10/12/2009 ore 13.00 per la consegna delle domande.

Successivamente alla scadenza del 10 dicembre 2009 le candidature potranno essere presentate alle seguenti scadenze:

31 MARZO

30 SETTEMBRE

di ogni anno fino alla scadenza del presente avviso.

Qualora le date indicate quali scadenze cadano in giorno non lavorativo, la data di scadenza è fissata per il primo giorno lavorativo successivo alla data indicata.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare domanda i soggetti che, alla presentazione della domanda, siano accreditati dalla Regione Toscana, come previsto dalla DGRT n. 968 del 17/12/07 e s.m.i. In assenza del possesso dell’accreditamento la domanda è inammissibile.

Art. 4 - Tipologia corsi riconoscibili

Ai sensi del Regolamento di Esecuzione ex art. 32 della LR 32/02, DP GR Toscana 8/8/03 n.47/R e “Procedure operative” approvate con DGRT n. 569 del 31/07/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono riconoscibili le seguenti tipologie di corsi:

a) **corsi di qualificazione e/o specializzazione**, il cui riferimento è:

- una figura professionale, tra quelle presenti nell’elenco di Figure professionali organizzate per settori di attività economiche e relative alle schede descrittive inserite nel “Repertorio regionale delle figure professionali” (decreto Dirigenziale 23 luglio 2009, n. 3610);
- un profilo professionale, presente nel “Repertorio Regionale dei Profili Professionali”, di cui alla D.D 4768\2005 e successive modifiche, che in fase transitoria, non trova riferimento negli standard professionali descrittivi delle figure professionali contenute nel nuovo “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”. Si ricorda a tal proposito, l’approvazione di un elenco dei Profili professionali presenti nel “Repertorio regionale dei profili professionali”

non più attivabili poiché, tali profili, trovano riferimento negli standard professionali descrittivi delle figure professionali contenute nel “Repertorio regionale delle figure professionali” (decreto Dirigenziale 23 luglio 2009, n. 3610) .

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- per i profili professionali di II livello, si tenga presente la DGRT n. 159 del 09.03.2009 che modifica la precedente DGRT 903/2005 e per la quale tutti i suddetti profili prof.li sono stati ridotti a 900 ore (tranne i profili dovuti per legge e quelli che prevedono uno standard minimo inferiore alle 900 ore), nonché il decreto dirigenziale n. 1661 del 20.04.09.

Nella tipologia dei **corsi di qualificazione e/o specializzazione** non rientrano i corsi finalizzati alla qualificazione previsti da leggi nazionali e/o regionali che rientrano nella tipologia dei corsi previsti/dovuti per legge previsti al punto b).

b) **corsi previsti/dovuti da leggi¹** nazionali o regionali ;

c) **“prototipi di corsi”** esclusivamente per quei percorsi formativi dedicati a:

- **“Alimentaristi”** (di cui alla DGRT n. 559 del 21/07/08 che revoca la DGRT n. 1388 del 27/12/04) e di seguito elencati:

A Titolari di imprese alimentari e responsabili dei piani di autocontrollo di attività alimentari semplici
B Titolari di imprese alimentari e responsabili dei piani di autocontrollo di attività alimentari complesse
C addetti ad attività alimentari semplici
D addetti ad attività alimentari complesse
E formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione /somministrazione di alimenti senza glutine (è obbligatorio aver seguito un corso di formazione specifico sulla, celiachia e le relative problematiche alimentari)

- **“Responsabili e/o Addetti dei Servizi di prevenzione e Protezione dei lavoratori e ai Lavoratori”** (D. Lgs 195/03) di seguito elencati²:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) – Modulo base A
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) – Modulo B – (i corsi sono differenziati per tipologia di settore economico)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) – Modulo di specializzazione C
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- **“Lavoratori e Preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota”** (D. Lgs 235/2003), ovvero tutti quei percorsi di cui alle e DGRT n. 794 del 30/1/06 di seguito elencati:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E LAVORO IN SOSPENSIONE IN SITI NATURALI O ARTIFICIALI

¹ Nella tipologia dei **“corsi previsti/dovuti da leggi”** nazionali o regionali s’intendono, come previsto dalla DGR 532/2009, due tipi di percorsi: i corsi finalizzati all’acquisizione di una **qualifica professionale**, costituendo essa uno dei requisiti per l’esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale (ad esempio il corso di qualificazione per estetista); i percorsi formativi non finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale, la cui frequenza, e talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative (**corsi di formazione obbligatoria**, ad esempio la formazione obbligatoria per operare nell’ambito dell’assistenza familiare).

² Per la progettazione e la realizzazione del corso di formazione obbligatoria (modulo B di specializzazione) è possibile consultare le schede contenente ulteriori livelli di definizione relativamente ai contenuti e alla durata delle U.F. al link: <http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/sicur.htm>

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO O TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIFICA PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO PRATICA PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (ACCESSO ATTIVITA' LAVORATIVA SU ALBERI)

I corsi di qualificazione, i corsi dovuti per legge e i prototipi di corsi di cui ai punti a) b) c) approvati a seguito di ammissibilità e valutazione nel presente Bando avranno un riconoscimento con una validità sino al 31/12/2012, data entro cui dovranno perentoriamente avere inizio.

Il soggetto attuatore potrà ripetere il corso approvato e riconosciuto in svariate edizioni secondo le caratteristiche indicate nel progetto e nel rispetto degli obblighi di gestione di cui all'art. 6. Dovrà, infine, garantire l'adeguamento del progetto alle eventuali modifiche che la Regione Toscana potrà apportare in relazione alla normativa sul Sistema Regionale delle Competenze, nonché ad eventuali aggiornamenti normativi nazionali/regionali in merito alle professioni/corsi normati da Legge.

Le domande dovranno essere presentate, pena l'esclusione, utilizzando la procedura on line, così come descritta all'articolo 8 – utilizzando le seguenti tipologie di formulari on line, la cui esemplificazione (in formato pdf) è allegata al presente Avviso

a) **corsi di qualificazione** (escluso i corsi finalizzati alla qualificazione previsti da leggi nazionali e/o regionali previsti al punto b)- utilizzare il formulario on line **allegato B**

b) **corsi previsti/dovuti da leggi** nazionali o regionali - utilizzare il formulario on line **allegato B**

c) **prototipi di corsi** – utilizzare il formulario on line **allegato C**

Art. 5 - Procedure semplificate di richiesta di riconoscimento per i prototipi di corsi (*alimentaristi, RSPP, ASPP, lavori in quota*)

Relativamente alla tipologia dei “**prototipi di corsi**”, per la formazione di “**alimentaristi**” nonché per “**Responsabili e/o Addetti dei Servizi di prevenzione e Protezione dei lavoratori**” e per “**Lavoratori e Preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota**”, organizzati ed erogati da soggetti accreditati, si prevede l'attivazione di una procedura di riconoscimento semplificata, in considerazione delle caratteristiche di brevità di durata, della regolamentazione da normativa regionale e/o nazionale, nonché della vasta platea di destinatari potenzialmente interessati sul territorio.

La procedura semplificata prevede la compilazione on line di uno specifico formulario (**Allegato C**) per la richiesta di riconoscimento (**pena il non riconoscimento**) nella quale dovrà essere pienamente rispettata la standardizzazione dei percorsi nelle Unità formative così come approvata dalla Regione Toscana.

Il riconoscimento, che eventualmente verrà concesso, sarà del "prototipo di corso" che come tale resterà valido ed attivabile sino al 31/12/2012.

Nel suddetto periodo di validità, il soggetto attuatore potrà ripetere il prototipo corsuale in svariate edizioni/classi, secondo le medesime caratteristiche indicate sui progetti.

Art. 6 - Vincoli progettuali ed obblighi di gestione

I corsi, escluso quelli previsti/dovuti da leggi di settore nazionali o regionali, alle quali si rinvia alla relativa normativa, devono prevedere lo svolgimento dello **stage**, o tirocinio, o attività pratiche guidate, in misura compresa tra il 30% e il 50% della durata complessiva.

I progetti devono essere articolati per **UF (Unità formative)** che dovranno essere correlate, in uscita, ad un meccanismo di attestazione di competenze relativamente a ciò che la persona ha appreso o maturato nel percorso (art. 7).

Le ore per l'effettuazione degli **esami finali** non sono comprese nella durata del corso e si ritengono a carico dei soggetti richiedenti il riconoscimento (cfr. i compensi spettanti ai membri delle commissioni d'esami, per corsi finanziati e riconosciuti, a seguito dell'adozione del Decreto 3519 del 21.7.09)

È indispensabile che gli allievi di **nazionalità straniera iscritti** ai corsi abbiano una conoscenza della lingua italiana sufficiente alla partecipazione e alla presentazione agli esami finali.

Si richiede l'attivazione di "verifiche del livello di competenze in ingresso" al percorso finalizzate alla valutazione di idoneità per il **riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi formativi**, secondo le procedure e la modulistica richiesta nel Disciplinare di cui alla DGR 532/2009.

Alla persona che al momento dell'ingresso nel percorso formativo possieda competenze più articolate o competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata e comprese tra quelle previste dal profilo professionale, deve essere garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di credito formativo. Tale patrimonio, infatti, determina la riduzione della durata del percorso formativo che la persona deve svolgere per il conseguimento dell'intero set di competenze previste dal profilo (e, quindi, per il conseguimento della relativa qualifica professionale).

Pertanto, è necessario che ciascun soggetto che eroga servizi di formazione nel sistema regionale di offerta di formazione professionale (per altro a ciò accreditato sulla base della normativa regionale vigente in materia):

- preveda e pubblicizzi adeguatamente la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, specificando la relativa documentazione necessaria;
- garantisca il livello di competenza tecnica adeguato delle risorse professionali che effettuano la valutazione ed il riconoscimento dei crediti
- effettui la valutazione delle competenze al fine del loro riconoscimento quali crediti rispetto al percorso formativo almeno sulla base della documentazione richiesta, eventualmente integrandola con un colloquio;
- registri l'intera procedura di valutazione mediante apposito verbale;
- attesti gli esiti della procedura di riconoscimento dei crediti indicando gli elementi informativi minimi individuati nello schema di riferimento approvato dal dirigente del Settore FSE e Sistema della Formazione, nel rispetto dei contenuti minimi dell' "Attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale" di cui all'allegato C dell'Accordo siglato in Conferenza Stato- Regioni il 28 ottobre 2004; tale attestazione costituisce la garanzia che il soggetto erogatore fornisce rispetto al corretto svolgimento della procedura e, al contempo, permette alla persona cui viene rilasciata di vedersi riconosciuti i medesimi crediti in caso di passaggio ad altro percorso formativo finalizzato al conseguimento della medesima qualifica.

Per la **gestione delle attività** valgono le norme e gli adempimenti previsti per la gestione diretta e convenzionata, con esclusione della stipula della convenzione, registro carico e scarico del materiale di consumo degli allievi, modelli di rimborso spese viaggi ed altre eventuali provvidenze, bollo sulle domande di iscrizione al corso.

Di seguito, si richiamano, le principali procedure di gestione richieste per le tipologie di corsi di cui all'art. 4; per quanto non espressamente previsto, si invita al rispetto della normativa vigente, DGR 569/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ciascuna edizione/corso corrispondente alla tipologia di corso per la quale è stato approvato il riconoscimento, il soggetto attuatore è tenuto, almeno **15 gg. prima dell'avvio**, a seguire le seguenti procedure:

- inoltrare richiesta alla Provincia di Firenze – Direzione Formazione del numero di matricola per ogni singolo corso/edizione che si intende attivare (si ricorda che il numero di matricola identifica una singola attività che rappresenta l'unità minima di raccolta dei dati nel sistema di monitoraggio del Database della Regione Toscana, ad es. un corso di formazione, un'attività di orientamento, etc.)
- comunicare alla Provincia di Firenze – Direzione Formazione la data di inizio/avvio attività,
- comunicare l'elenco dei partecipanti,
- comunicare il calendario delle lezioni con gli orari e la sede di svolgimento,
- comunicare i nominativi e trasmettere i curricula (*utilizzando il formato europeo di CV*) del personale docente e tutor, se non già presentati in fase di richiesta di riconoscimento, da prevedere ed indicare in ogni caso sul formulario;
- far vidimare il registro di classe per le lezioni;
- per tutti i corsi, compresi quelli di durata pluriennale, il soggetto attuatore è inoltre tenuto a comunicare in itinere i dati e le informazioni previste dalle norme di gestione;
- deve provvedere all'inserimento dei dati fisici relativi alle singole attività formative riconosciute nel data-base regionale disponibile sul sito internet della Regione Toscana. Per poter accedere al data-base è necessario possedere un account di login e la relativa password. Questi verranno assegnati dalla Regione Toscana;
- Deve provvedere ad espletare tutte le funzioni on line previste per il data-base provinciale, che saranno comunicate con apposite informative;
- è fatto divieto ai soggetti che abbiano richiesto il riconoscimento, di pubblicizzare in qualsiasi forma, diretta o indiretta, gli interventi formativi prima che i medesimi siano stati riconosciuti. Successivamente al riconoscimento potranno essere pubblicizzati gli interventi con la dizione "corso/i riconosciuto/i dalla Provincia di Firenze ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett.b della L.R. 32/2002";
- il numero minimo necessario per avviare le attività formative è:
 - o n.8 allievi per i corsi di qualificazione e/o specializzazione che fanno riferimento a una figura professionale o a un profilo professionale e per i corsi dovuti per legge finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale;
 - o n.6 allievi per i corsi dovuti per legge non finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale;
- il massimale del numero allievi previsto per corso è di 25 allievi;
- la riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto e le successive eventuali dimissioni, non danno luogo a modifiche della retta prevista al momento della richiesta del corso;
- nello specifico, la retta sostenuta dagli allievi deve essere comprensiva di tutte le spese necessarie alla frequenza del corso (materiale didattico, commissioni esami, attestati ecc.). Non devono essere previste spese extra a carico del partecipante, se non comprese nella retta.

Art. 7 - Certificazione degli esiti

Gli interventi formativi, così come previsti all'art. 4, devono concludersi con il rilascio ai/alle partecipanti che hanno concluso il percorso delle seguenti tipologie di attestazione, secondo quanto stabilito dalla DGR 532/2009:

- **attestato di qualifica** (*o di specializzazione per quei profili che prevedono questa tipologia di rilascio*);
- **certificato di competenze** relativo alle Unità di Competenze (UC) di cui il candidato ha dimostrato il possesso, secondo i modelli definiti dal Settore F.S.E. e Sistema della Formazione e dell'Orientamento della Regione Toscana;

- **dichiarazione degli apprendimenti**, quando la progettazione prende a riferimento gli standard previsti dal Repertorio regionale delle figure professionali;
- **attestato di frequenza**, in tutti gli altri casi;
- **altre tipologie di attestazione** previste dai percorsi dovuti per Legge non finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale (*attestazione ad esito positivo di percorso disciplinato da norma*);

Per quanto riguarda le procedure di svolgimento della Commissione di esame per i corsi finalizzati al rilascio di qualifica professionale, con il riferimento agli standard professionali previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali ed al regime transitorio del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, si richiama quanto previsto dalla DGR 532/2009.

La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica/specializzazione o del certificato di competenza deve essere avanzata all'Ufficio Formazione Professionale della Provincia di Firenze **almeno 60 giorni prima** della data proposta di svolgimento dell'esame, nella quale dovrà essere indicato:

- il settore economico regionale cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale, in caso di esame per il rilascio di qualifica professionale;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- il nominativo del Rappresentante interno dell'Organismo;
- il nominativo dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze che svolge la funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo e che ha coordinato la realizzazione delle prove intermedie durante il percorso formativo.

La Commissione risulta composta come segue:

- il Presidente, nominato dalla Provincia di Firenze, con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame, ovvero della correttezza procedurale della realizzazione delle prove, e di responsabile della certificazione;
- due esperti di settore, nominati Provincia di Firenze in base al settore economico e all'ambito professionale cui appartiene la figura professionale di riferimento. Per settore economico s'intende quanto previsto per l'organizzazione delle figure professionali del Repertorio regionale;
- un componente designato dal soggetto attuatore, che può essere individuato fra le risorse professionali del soggetto attuatore che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, a esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo.

Qualora la sessione d'esame sia finalizzata al rilascio di un attestato di qualifica, essa deve accertare l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenza che compongono il contenuto della figura professionale, ovvero, la capacità del/la candidato/a di realizzare le prestazioni associate alle Aree di Attività (AdA), cui le UC oggetto di certificazione sono riferite: le AdA devono essere oggetto di valutazione attraverso prove pratiche di simulazione, da cui emergano le relative prestazioni. Laddove ciò sia reso necessario dalla natura delle prestazioni oggetto di valutazione, le prove pratiche di simulazione possono essere costituite anche da un insieme di prove scritte e orali, elaborati tecnici e ogni altra modalità di valutazione ritenuta idonea dalla Commissione ai fini della verifica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione. L'insieme di tali prove si definisce comunque "prova pratica di simulazione".

La prova pratica di simulazione deve essere in ogni caso progettata con la finalità esplicita di verificare la capacità dell'individuo di realizzare la prestazione caratteristica dell'AdA oggetto di valutazione.

La realizzazione delle prove pratiche di simulazione deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti.

Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste.

La realizzazione di un colloquio costituisce parte integrante della prova di valutazione. Le modalità di svolgimento del colloquio, che potrà vertere sia sui risultati delle prove pratiche di simulazione

effettuate sia su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle AdA/UC, saranno definite dalla Commissione all'atto del proprio insediamento. La Commissione può decidere di somministrare anche prove di tipo oggettivo (test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle AdA/UC oggetto di valutazione. Tali prove non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive delle prove pratiche di simulazione ma, come il colloquio, devono essere intese come un utile complemento finalizzato all'acquisizione di informazioni ulteriori in vista della valutazione finale.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per il rilascio di qualifica professionale i partecipanti che non abbiano frequentato almeno l'80% del percorso formativo, e almeno il 50% dello stage, laddove previsto; tali percentuali sono da calcolarsi al netto delle assenze consentite (malattia certificata, cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione), che non vengono incluse nel conteggio della frequenza.

Gli attestati di qualifica/specializzazione, le eventuali certificazioni di competenze, le dichiarazioni degli apprendimenti e/o gli attestati di frequenza devono essere consegnati dall'ente attuatore ai partecipanti inderogabilmente entro 60 giorni dalla conclusione dell'esame.

Per la disciplina completa concernente le procedure relative alla verifica degli esiti dei percorsi formativi e per l'indicazione dei compensi da corrispondere ai componenti la Commissione di esame, si rimanda alla D.G.R. n. 532/2009 e al decreto regionale n. 3519/2009.

Art. 8 - Modalità di presentazione

La presentazione delle domande avviene in tre fasi consecutive:

I fase: l'Agenzia Formativa compila la domanda direttamente online sul format predisposto dalla Direzione Formazione all'indirizzo <http://formazione.provincia.fi.it>, seguendone le istruzioni.

II fase: terminata la compilazione della domanda, quest'ultima deve essere generata nel sistema e deve essere stampata senza apportare altre modifiche. Eventuali modifiche potranno essere apportate esclusivamente ripetendo la fase I e II.³

III fase: l'Agenzia formativa consegna o spedisce alla Provincia di Firenze la documentazione cartacea completa di tutto quanto richiesto, come indicato di seguito.

La mancata consegna della documentazione cartacea determina l'esclusione della domanda. Quindi aver riempito e generato la domanda online non è sufficiente. Affinché la domanda sia considerata regolarmente presentata deve essere consegnata (o spedita), nei termini stabiliti all'Art. 2, tutta la documentazione cartacea prevista.

Consegna della domanda in formato cartaceo:

Dalla data di pubblicazione del presente avviso, le domande possono essere consegnate a mano, oppure inviate per raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
Archivio Generale
Via Ginori, 10 – 50129 Firenze

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura "**Bando F.P. attività riconosciuta anno 200...**", la **data di scadenza** per la presentazione della domanda e l'indicazione obbligatoria del **mittente**.

³ Dopo la stampa definitiva della domanda l'Agenzia non dovrà apportare alcuna modifica pena l'esclusione (Attenzione: talvolta il semplice accesso viene rilevato dal sistema come modifica!)

Documenti da presentare nella domanda:

La domanda deve essere prodotta in bollo (euro 14,62), esclusi soggetti esentati per legge, deve:

- essere copia cartacea di quella prodotta dalla procedura online riportante lo stesso numero identificativo dell'ultimo documento generato online;
- essere sottoscritta dal soggetto richiedente con fotocopia del documento d'identità;

La domanda è rimessa per l'intera durata del corso, anche se pluriennale.

Le indicazioni riportate nel formulario integrano il presente avviso e sono pertanto vincolanti ai fini dell'ammissibilità.

Ogni busta dovrà contenere la seguente documentazione:

- **Domanda di riconoscimento in bollo** (firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente con copia documento identità) – **ALLEGATO A**
- **Formulario/i contenente/i la descrizione del progetto** (uno per ogni corso) e secondo la tipologia di corso richiesto (art. 4) – **ALLEGATO B** o **ALLEGATO C**
- **Curricula delle professionalità impiegate** – **ALLEGATO D**
- **Dichiarazione per locali non registrati** (se necessaria) – **ALLEGATO E**
- **Dichiarazione sostitutiva di affidabilità-giuridico-economico-finanziaria** resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46-47 – **ALLEGATO F**

Si sottolinea che **ad ogni singolo formulario (allegato B o C) deve corrispondere – pena l'esclusione - un unico corso** di cui alle tipologie ai punti a) b) c) di cui all'art. 4.

Indipendentemente dal numero di edizioni attivabili nel periodo di richiesta di riconoscimento entro e non oltre il 31/12/2012 ad ogni formulario corrisponde un'unica tipologia corso (legata ad un singolo profilo/figura professionale/qualifica/corso dovuto per Legge).

L'intera documentazione, suddivisa per allegati, dovrà essere **rilegata o resa solidale** (es: con spirale o incollato a caldo), in uno o più fascicoli. La domanda di candidatura dovrà essere presentata come prima pagina dell'intera documentazione e dovrà riportare il n° dei fascicoli allegati. I curricula dovranno essere aggiornati, firmati, corredati di dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03, devono costituire un allegato a sé stante, essere predisposti in ordine alfabetico e corredati di uno schema riassuntivo. Non saranno accettati progetti in "quaderni ad anelli", semplicemente spillati o in qualunque altra forma che non li renda adeguatamente rilegati.

Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'Archivio Generale, entro la scadenza prevista. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Art. 9 - Ammissibilità e valutazione

Le Domande sono ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenute entro la data di scadenza prevista dal presente bando (art. 2);
- presentate con la modalità on line di cui all'art.8
- presentati da un soggetto ammissibile secondo quanto previsto dalla normativa regionale (art.3);
- compilate correttamente sull' apposito formulario così come descritto all'art. 4),
- complete delle informazioni richieste (compilazione esaustiva del formulario) (art. 4-5-8);

- corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti (art. 4-5-8).

Le domande che verranno ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione, che verrà svolta da un apposito nucleo – istituito dalla Dirigente. E' facoltà del nucleo richiedere integrazioni e chiarimenti.

La valutazione svolta dal Nucleo di valutazione per il riconoscimento/assenso avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1. la coerenza generale con i requisiti richiesti dall' Art. 4 del presente avviso e con i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
2. nel caso di corsi di qualificazione e/o specializzazione (escluso i corsi finalizzati alla qualificazione previsti da leggi nazionali e/o regionali previsti al punto b), la coerenza del progetto didattico con gli **standard professionali** di riferimento ad un profilo/figura così come approvato/a dalla Regione Toscana, in particolare:
 - nel caso di **corsi di qualificazione relativi a profili professionali**, che in fase transitoria, non trovano riferimento negli standard professionali descrittivi delle figure professionali contenute nel nuovo "Repertorio Regionale delle Figure Professionali", si valuterà la coerenza con i contenuti e gli standard riferiti al "Repertorio Regionale dei Profili Professionali" (decreto Dirigenziale 23 luglio 2009, n. 3610);
 - nel caso di **corsi di qualificazione relativi a figure professionali**, si valuterà la coerenza con l'elenco di Figure professionali organizzate per settori di attività economiche e e le relative schede descrittive inserite nel "Repertorio regionale delle figure professionali" (decreto Dirigenziale 23 luglio 2009, n. 3610);
3. nel caso di **corsi previsti/dovuti da leggi nazionali o regionali o per i prototipi di corsi**, si valuterà la coerenza del progetto didattico con le "qualifiche professionali e i percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative nazionali/regionali di settore necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni e/o attività lavorative" ad oggi contenute, in via transitoria nel "Repertorio Regionale dei Profili Professionali" (poi sostituito dal Repertorio regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore) come previsto dal punto C.6 "*Disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge (DPL), dei percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei profili professionali attivabili nella fase transitoria*" di cui alla DGR 532/2009;
4. la coerenza con gli **standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi** di cui alla DGR 532/2009, in particolare:
 - **standard di percorso relativi a "filiera" formative specifiche**
 - **standard generali attinenti al processo di erogazione**
 - **standard generali attinenti la progettazione delle attività formative**
 - **standard formativi attinenti percorsi specificatamente finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche discipline di settore ("dovuti per legge")** (solo per percorsi di tipo B e C all'art.- 4)
 - **disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge (DPL), dei percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei profili professionali attivabili nella fase transitoria** (solo per percorsi di tipo B e C all'art.- 4)
5. la coerenza con gli **standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**, di cui alla DGR 532/2009;

L'ammissibilità e la valutazione è data ai singoli interventi formativi e pertanto, per una stessa domanda, si può determinare anche l'ammissibilità solo per una parte dei corsi richiesti.

I corsi che hanno avuto esito di valutazione positiva saranno riconosciuti con apposito atto entro **90 giorni dalla data di scadenza** per la presentazione delle domande indicata nel presente avviso.

Il riconoscimento del corso/i con esito positivo dalla valutazione ex ante hanno validità fino al **31/12/2012**.

Art. 10 - Tutela della privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.L.G.S. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti all'Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione Formazione nella persona della Dott.ssa Sandra Breschi.

Art. 12 - Informazioni sul presente avviso

Si possono ottenere informazioni sul presente bando attraverso il sistema delle FAQ, e verificare l'esito della valutazione consultando il sito della Provincia all'indirizzo <http://formazione.provincia.fi.it>.

Allegati:

- Domanda di riconoscimento in bollo (firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente con copia documento identità) – **ALLEGATO A**
- Formulario/i contenente/i la descrizione del progetto (uno per ogni corso) e secondo la tipologia di corso richiesto (art. 4):
 - A) corsi di qualificazione B) corsi previsti/dovuti da leggi nazionali o regionali - **ALLEGATO B**
 - C) prototipi di corsi - **ALLEGATO C**
- Curricula delle professionalità impiegate – **ALLEGATO D**
- Dichiarazione per locali non registrati (se necessaria) – **ALLEGATO E**
- Dichiarazione sostitutiva di affidabilità-giuridico-economico-finanziaria resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46-47 – **ALLEGATO F**